Protocollo n.

in data:

Alla Regione Abruzzo
Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

e, p.c.

All'ARTA Distretto di Teramo
dist.teramo@artaabruzzo.it

Alla ditta F.lli TRAINI S.r.l.
fratellitraini@pec.it

OGGETTO: F.lli TRAINI S.r.l. – Istanza di Ampliamento, modifica e adeguamento impianto sito in Nereto loc. Vibrata - D.D. n. DPC026/293 del 23.12.2016. **Codice SGR: AU-TE-040.** Parere.

In riferimento alla nota regionale n. 87716 del 1.03.2023, acquisita al protocollo dell'Ente in data 2/03/2023 al n. 5225, vista la richiesta di variante sostanziale di cui in oggetto consistente in:

1) Ampliamento del lotto già autorizzato includendo una particella catastale di proprietà confinante lato ovest (individuata catastalmente al foglio 7 particella 1305 di circa 845 mq), per ottimizzare gli spazi e la viabilità nell'impianto.
2) Aumento del quantitativo annuale dei rifiuti della tipologia "costruzione e demolizione" - R13/R5 raddoppiando il quantitativo da 30.000 tonn/anno a 60.000 tonn/anno; le altre tipologie e quantità di rifiuto autorizzate non cambiano.
3) Integrazione dell'attività di recupero di materia R5 per la tipologia terre e rocce da scavo per cui attualmente è prevista la sola attività di messa in riserva R13.
4) Ricalcolo e adeguamento dei quantitativi istantanei di stoccaggio grazie a calcoli più precisi, rilievi in campo ed esperienza in questi anni di attività.
5) Riorganizzazione del layout aziendale per quanto riguarda la disposizione dei rifiuti in attesa di verifica analitica, per una ottimizzazione degli spazi e installazione di un serbatoio di gasolio per alimentazione dei mezzi.
6) Impermeabilizzazione con massetto in cemento di gran parte del lotto esistente, nelle aree relative ai settori di messa in riserva rifiuti, movimentazione e lavorazione rifiuti, deposito dei rifiuti in attesa di certificazione, ed installazione di un secondo impianto di prima pioggia per il trattamento delle acque meteoriche raccolte nelle nuove aree impermeabili oltre che di irrigatori per abbattimento polveri.
7) Separazione dello stoccaggio del cartongesso dagli altri rifiuti della tipologia "costruzione e demolizione"; per il cartongesso viene stralciata l'attività di recupero R5 mantenendo solo la messa in riserva R13.
8) Aggiornamento dell'autorizzazione per adeguamento al DECRETO 27 settembre 2022, n. 152 "Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

Premesso che:

- a far data dal 03/07/2018 è in vigore il D.M. 28.03.2018, n. 69 "Regolamento recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'art. 184 – ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. 152";

- il comma 8-sexies dell'art. 216 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. testualmente dispone che: "*Gli Enti e le imprese che effettuano, ai sensi delle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, e dell'art. 9-bis del decreto legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210. operazioni di recupero di materia prima secondaria da specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili i regolamenti di cui al comma 8-quater del presente articolo, adeguano le proprie attività alle disposizioni di cui al medesimo comma 8-quater o all'art. 208 del presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti di cui al comma 8-quater. Fino alla scadenza di tale termine è autorizzata la continuazione dell'attività in essere nel rispetto delle citate disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e del territorio n. 161 del 2002 e n. 269 del 2005 e dell'art. 9-bis del decreto-legge n. 172 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 210 del 2008. Restano in ogni caso ferme le quantità massime stabilite dalle norme di cui al secondo periodo".*
- l'art. 6, comma 1 del D.M. 28.03.2018, n. 69 dispone che entro centoventi giorni dall'entrata in vigore dello stesso, il produttore presenta all'autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuato ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della parte II e del titolo I, Capo IV, della Parte IV del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152;
- nelle more dell'adeguamento il granulato di conglomerato bituminoso prodotto può essere utilizzato se presenta caratteristiche conformi ai criteri di cui all'art. 3 del D.M. 28.03.2018, n. 69, attestate mediante dichiarazione di conformità ai sensi dell'art. 4 del medesimo D.M..

Visionata la documentazione pubblicata da codesto Servizio, si evince dalla relazione tecnica del 26/4/23 (pag. 29) che la ditta *"opererà per rispettare i criteri previsti all'art. 3 del D.M. 69/2018 ai fini della cessazione della qualifica del rifiuto in ingresso (classificato con il CER 170302) che sarà qualificato granulato di conglomerato bituminosio.*

Alla luce di quanto sopra si chiede a codesta autorità di verificare se la ditta ha presentato un aggiornamento dell'autorizzazione di cui in oggetto, ai sensi del D.M. 69/2018 e se ha trasmesso le dichiarazioni di conformità e modalità di detenzione dei campioni ai sensi dell'art. 4 del D.M. 69/2018.

In merito all'adeguamento dell'impianto al Decreto 27/09/2022 n. 152 *"Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* si chiede alla ditta se opererà ai sensi di tale normativa dato che il termine per l'adeguamento è stato prorogato al 4 maggio 2024 per effetto della conversione del D.L. 29/12/2022, n. 198 da parte della legge di conversione 24/02/2023, n. 14.

Nel primo caso la ditta, prima del rilascio dell'autorizzazione richiesta, dovrà adottare un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 di cui **all'art. 6** (sistema di gestione) del Decreto del Ministero delle Transizione Ecologica (MiTe) del 15/07/2022, n. 278.

Nel secondo caso la ditta dovrà comunicare le modalità di certificazione delle materie prime secondarie derivanti dai rifiuti inerti.

Tanto premesso, si esprime parere favorevole alla modifica dell'impianto in oggetto specificato con le seguenti prescrizioni:

- le aree di stoccaggio dei rifiuti devono essere dotate di cartellonistica con indicati i codici EER ivi depositati,, devono essere opportunamente evidenziate con segnaletica orizzontale volta a delimitare opportunamente l'estensione delle stesse, tali aree devono inoltre essere dotate di dispositivi che consentano di individuare istantaneamente l'altezza dei cumuli o degli accatastamenti;
- i rifiuti devono essere stoccati per categorie omogenee (EER);
- i quantitativi di rifiuti in entrata stoccati nell'impianto non devono essere in nessun caso superiori alla capacità istantanea di stoccaggio prevista per ogni macro famiglia;
- i rifiuti derivanti da operazioni di recupero devono essere identificati di norma con i codici EER del capitolo 1912 dell'allegato D parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- i campioni da sottoporre alle prove di laboratorio per le verifiche di conformità, dovranno essere prelevati dal personale tecnico del laboratorio che effettuerà le determinazioni, nei rapporti di prova dovrà essere inoltre indicato il metodo di campionamento;
- deve essere comunicato alla Provincia di Teramo, l'eventuale respingimento di carichi di rifiuti entro e non oltre 24 ore, trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione.
- prima del rilascio dell'autorizzazione richiesta, la Ditta dovrà adottare un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 o comunicare le modalità di certificazione delle materie prime secondarie derivanti dai rifiuti inerti

Distinti saluti

Il responsabile del Settore
Bruno Cozzi (*)

IL DIRIGENTE
Ing. Francesco Ranieri (*)

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa